



BONFANTI GIOVANNI, BERNASCONI ANTONIO, BOTTA LUCIA DELFINA, CATTANEO ERNESTO, CAMINADA ELENA, BIANCHI GIUSEPPE, BONFANTI GIUSEPPE, BRENNALUIGI, ALBRICCI ERALDO, BIANCHI LUIGI, BIANCHI LUIGI CARLO, BONFANTI GIUSEPPE, ALVARO GIUSEPPE, CAVALLARI ENRICO, BERETTA ALFREDO, ARNABOLDI FRANCO, CESARE GRAZIELLA tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti, CARUGATI ANNA, AMISANO FRANCO, BALLABIO ERMINIA, BOSISIO ANGELA, BONFANTI LUIGI,

- **BORRONI LORENZO, quale erede ARBA BARTOLOMEO;**
- **BELGERI ROLANDO, quale erede di BIANCHI AMELIA,**
- **CIRO TULLIA, VALERIANO, DANIELA, VITTORIO E SILVANO, quali eredi di BANCORA NATALINA,**

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINUI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINICIO CANNIZZARO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché contro BIANCHI SESITO, BEGHETTO SERGIO;

- .intimati -

avverso la sentenza n. 214/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/09/00

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'pl' or similar, located in the bottom right corner of the page.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre 1994 e nel gennaio 1995 l'Unità socio sanitaria locale di Como n. 11, poi divenuta Unità n. 5, otteneva dal locale Tribunale decreti ingiuntivi contro Giuseppe Bianchi ed altri qui indicati in epigrafe, aventi ad oggetto il pagamento di spese per ospedalità in case di cura psichiatriche. Proposta opposizione degli ingiunti e riuniti in giudizio **il Tribunale con sentenza del 27 ottobre 1999** dichiarava non dovute le somme e, in accoglimento delle domande riconvenzionali, condannava l'Unità sanitaria alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Contro la decisione proponeva appello l'Azienda ospedaliera Sant'Anna, quale Gestione liquidatoria dell'Unità sanitaria, ma la Corte di Milano con sentenza del 20 settembre 2000 confermava, apportando solo alcune correzioni materiali e ritenendo, nel merito, che per il malato psichico fruente, insieme, di cura e prestazioni di tipo domestico, ossia sorveglianza e assistenza, le spese fossero interamente a, *carica dei Servizio sanitario nazionale.*

Contro questa sentenza ricorre per cassazione

l'Azienda ospedaliera Sant'Anna di Como mentre il

pag. 4



Bianchi e litisconsorti resistono con controricorso.

Memorie utrinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le sezioni unite si pronunciano solamente sul solamente motivo di ricorso, attinente alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ.

Con questo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1054 e 7 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e sostiene l'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa esclusiva, trattandosi di controversia relativa alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1904 n. 36.

Il motivo non è fondato.

La questione di giurisdizione dev'essere risolta, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti a quanto ritenuto dai controricorrenti, secondo il regime anteriore al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che ha innovato in materia di controversie riguardanti le prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale con l'art. 33, comma 2, lett. f.

Infatti, dichiarato illegittimo in parte qua

pag. 5

Federico Barbieri

ph



l'art. 33 cit. dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000 e ripristinatone il contenuto dall' art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, non interessa qui stabilire la data di entrata in vigore di quest'ultimo, ossia se essa coincida con l'entrata in vigore della stessa legge n. 205 (in tal senso Cass. 23 gennaio 2002 n. 777) oppure se valga tutt'ora l'art. 45, comma 17 d.lgs. n. 80 del 1998, che lasciò "ferma la giurisdizione prevista. dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 (così, sembra, Corte cost. n. 123 del 2002).

In ogni caso, trattandosi di controversie iniziate nel 1994 e 1995, il riparto della giurisdizione segue il regime precedente il 30 giugno 1998.

In tale regime l'art. 7 L. 14 febbraio 1904 n. 36. contenente disposizioni sui manicomi e sugli alienati stabiliva: "le controversie relative alle spese per gli alienati, nelle quali siano interessati lo Stato o più province, o comuni o istituzioni di Pubblica beneficenza che abbiano l'obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a province diverse sono di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (primo comma). Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della giunta

Federico Pardi

pls



provinciale amministrativa in sede contenziosa (secondo comma)".

Soppresses le giunte provinciali amministrative con l'ordinamento costituzionale repubblicano ed istituiti i tribunali amministrativi regionali, l'art. 7, secondo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ha attribuito ai medesimi. in sede di giurisdizione esclusiva, i casi previsti dall'art. 29 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, tra i quali le controversie relative alle **spese** per gli alienati previste nell'art. 7 L. n. 36 del 1904.

L'ordinamento sostanziale in questa materia ha subito, dopo il 1971, diversi mutamenti.

Le **prestazioni sanitarie sono state** posta a carico del Servizio sanitario nazionale degli artt. 1 e 75 della legge istitutiva 23 dicembre 1978 n. 833, mentre l'art. 30 L. 27 dicembre 1983 n. 730 ha distinto fra attività socio - assistenziali, a carico finanziario di enti locali e regioni, e attività di rilievo sanitario, a carico del fondo sanitario nazionale. Il decreto .del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 ha poi introdotto precisazioni relativamente alla cura ed al recupero fisiopsichico dei malati mentali (vedi Cass. 20 novembre 1996 n. 10150) .

Federico

pag. 7



Non vi sono state però innovazioni fino all'entrata in vigore del citato art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, in materia di giurisdizione, onde le controversie sulle spese per alienati rimasero soggette alla previsione del citato art. 7 l.n. 36 del 1904.

Si trattava però di controversie per l'identificazione dell'ente amministrativo competente per la spesa, vale a dire del soggetto pubblico, titolare passivo del rapporto obbligatorio, e ciò sia che la pretesa di pagamento o di rimborso venisse avanzata da altro ente pubblico

- Cass. Sez. un.
- 20 febbraio 1985 n. 1501;
- 18 gennaio 1971 n. 92;
- 19 ottobre 1990 n, 10180;
- 13 luglio 1993 r, . 7075)

sia da un privato

- (Cass. 20 febbraio 1999 n, 88),

Quando, per contro, un soggetto pubblico chiedesse ad un privata il rimborso di spese di ospedalità per il ricovero di infermi di mente, la fattispecie esulava dalla previsione dell'art.7 L. n. 36 del 1904 e, quindi, dell'art, 7 L. n. 1034 del 1971 e la controversia, di contenuto civilistico, apparteneva al giudice ordinario. L'art. 4; primo comma, L. 3 dicembre 1931 n. 1580 prevedeva che, contro le pretese delle pubbliche

pag. 8

Federico Rulli



amministrazione per "spese di spedalità o manicomiali" ricoverati o i loro eredi proponessero opposizione innanzi "all'autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'amministrazione dell'ente creditore".

Vedi, in termini, Sez, un. 26 febbraio 1999 n. 102.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa ad una Sezione semplice.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2004.

Il Cancelliere estensore

Federico Rovelli

ELIVERE C1
Grambattista

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

28 APR. 2004



ELIVERE C1
Giovanni Grambattista